



Barricate di carta: mercoledì il primo verdetto

Tunnel Maddalena: il Tar si pronuncerà sul ricorso della Comunità montana

di MARCO GIAVELLI

MERCOLEDÌ prossimo, 13 luglio, si conoscerà la decisione del Tar del Lazio sul ricorso con cui la Comunità montana e il Comune di Giaglione hanno richiesto la sospensione e l'annullamento della delibera del Cipe che approva il progetto definitivo del tunnel della Maddalena. È questa una delle ormai famose "barricate di carta" attraverso cui il fronte istituzionale anti-Tav sta tentando di mettere i bastoni tra le ruote all'avvio dei cantieri. La decisione sulla sospensiva avrebbe dovuto arrivare mercoledì 6, ma è stata rinviata di una settimana: l'avvocatura dello Stato ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale da parte del Tar del Lazio, sostenendo che il ricorso debba essere trattato dal Tar del Piemonte. Motivazione che il pool di avvocati della Comunità montana ritiene infondata poiché in passato, su questioni legate al tema della Torino-Lione, era stato proprio il Tar del Lazio ad esprimersi.

Sono diverse le presunte illegittimità sollevate dai legali della Comunità montana in questa causa. I ricorrenti contestano anzitutto il fatto che l'iter abbia utilizzato in parte le procedure legate alla legge obbiettivo, in parte quelle ordinarie. Inoltre si ritiene che l'elevato numero di prescrizioni prodotte dalla Regione (ben 128) vada di fatto a invalidare il progetto originario approvato il 6 luglio 2010 dalla conferenza di servizi. A questo proposito viene anche contestato il fatto che il verbale di quella seduta della conferenza di servizi, indicato dal Cipe nella sua delibera, non esista ancora in quanto non è mai stato messo a disposizione dell'ente, che lo ha richiesto più volte in forma ufficiale.

L'altra presunta illegittimità riguarda la Valutazione d'impatto ambientale, che secondo le normative europee e italiane va eseguita sull'opera complessiva e non sulle singole tratte come invece è stato fatto. Secondo gli avvocati, il fasaggio dell'opera a cui si vuole arrivare sarebbe un'ulteriore dimostrazione in questo senso. Sul materiale di scavo, gli avvocati richiamano invece quanto accaduto per il sottoattraversamento di Firenze, dove gli scavi sono stati bloccati perché i materiali estratti sono stati catalogati non come smarino, ma come rifiuti speciali a causa del lubrificante riversato dalla talpa durante la sua attività. Il rischio, secondo i ricorrenti, è che la stessa cosa possa ac-

cadere anche in valle di Susa, senza che dai progetti siano state previste adeguate misure per il trattamento e lo stoccaggio di questi rifiuti speciali.

Nei prossimi giorni verrà inoltre depositato un altro ricorso contro l'ordinanza prefettizia del 22 giugno che ha dichiarato l'area della Maddalena nelle disponibilità delle forze di polizia. I legali fanno appello alla vastità dell'area requisita la mattina del 27 giugno, che comprende anche terreni che avrebbero dovuto rimanere al di fuori dell'area di cantiere, tra cui quelli di proprietà della Comunità montana e di alcuni privati. In questo modo, secondo i legali, si va a comprimere il diritto alla proprietà e al lavoro di queste persone in

quanto alla via dell'Avanà possono avere accesso soltanto i frontisti, ma senza mezzi, mentre nulla si dice sui fondi interclusi. Nemmeno le motivazioni d'urgenza con cui è stata emessa l'ordinanza prefettizia avrebbero una loro sussistenza: per sostenerlo gli avvocati chiamano in causa l'articolo 1 del trattato Italia-Francia sottoscritto dai due governi nel 2001, in cui si dice che l'entrata in servizio della Torino-Lione è subordinata alla saturazione della linea storica, presupposto ben lontano dal concretizzarsi.

Sul fatto che l'Unione europea non consideri la Torino-Lione una linea ad alta velocità è stato invece presentato un esposto alla Corte dei conti italiana e a quella europea: per sostenere questa tesi, il "legal team" fa riferimento alla gazzetta ufficiale Ue del 30 aprile 2004 in cui si dice che gli assi ferroviari 2, 3 e 4 sono considerati ad alta velocità, ma non il 6 in cui è stato conglobato

l'ex corridoio 5. C'è poi il ricorso al Tar del Piemonte sulla presunta illegittimità della ricomposizione dell'Osservatorio varata a gennaio 2010, che subordinava la partecipazione al tavolo tecnico alla necessità, da parte dei comuni, di dichiarare la disponibilità a collaborare alla progettazione dell'opera. Ben 23 sindaci si erano rifiutati di sottoscrivere questa clausola ed erano di fatto stati estromessi dal tavolo. A giorni dovrebbe arrivare il pronunciamento del tribunale amministrativo che tuttavia, anche qualora la Comunità montana vincessi la causa, potrebbe avere un effetto più mediatico che sostanziale, in quanto l'Osservatorio non possiede una sua soggettività giuridica.